

COMUNICATO UFFICIALE N. 203

DEL 16 APRILE 2019



A) RISULTATI DI GARE

Si rendono noti i risultati delle gare sotto indicate con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni in esito all'esame della posizione dei calciatori che vi hanno preso parte:

SERIE A TIM

Gare del 13-14-15 aprile 2019 – Tredicesima giornata ritorno

Atalanta-Empoli – 0-0
Chievo Verona-Napoli 1-3
Fiorentina-Bologna 0-0
Frosinone-Internazionale 1-3
Milan-Lazio 1-0
Roma-Udinese 1-0
Sampdoria-Genoa 2-0
Sassuolo-Parma 0-0
Spal-Juventus 2-1
Torino-Cagliari 1-1

B) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 16 aprile 2019, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

" " " N. 77

SERIE A TIM

Gare del 13-14-15 aprile 2019 – Tredicesima giornata ritorno

In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:

203/520

Gara Soc. MILAN – Soc. LAZIO

Il Giudice sportivo,

disposte le sanzioni sotto indicate a carico dei tesserati per i fatti accaduti al termine dell'incontro come inserite nel prosieguo del presente Comunicato Ufficiale,

quanto ai fatti di cui alla segnalazione della Procura Federale con e-mail del 15 aprile 2019, ore 12.16, e riguardante i calciatori del Milan Bakayoko e Kessie i quali, "dopo aver ricevuto in segno di cortesia da parte del calciatore della Lazio Acerbi la propria maglia, esponevano quest'ultima in modo ironico sotto la curva occupata dai tifosi del Milan":

- rilevato che nulla è riportato nel referto del Direttore di gara, mentre nel rapporto dei Collaboratori della Procura Federale si dà conto, motivatamente, delle circostanze che hanno impedito agli estensori del rapporto stesso di rilevare l'episodio;
- considerato, altresì, che la sopra descritta segnalazione della Procura Federale non può avere seguito ai fini della valutazione della prova televisiva, atteso che i casi di condotta gravemente antisportiva sono chiaramente tipizzati ai fini della disposizione di cui all'art. 35, 1.3 CGS e tra essi, in mancanza di una previsione anche residuale, non può rientrare la fattispecie in esame;

P.Q.M.

declina la competenza a decidere sull'episodio segnalato dalla Procura Federale, restando del tutto impregiudicato il potere del medesimo Organo requirente di promuovere, verificati i presupposti e secondo le modalità e i tempi consentiti, le iniziative e le azioni di competenza in ordine alla possibile violazione dei principi generali sanciti dal CGS.

* * * * *

a) SOCIETA'

Il Giudice sportivo,

premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della tredicesima giornata ritorno sostenitori delle Società **Atalanta, Fiorentina, Frosinone, Genoa, Milan e Sampdoria** hanno, in violazione della normativa di cui all'art. 12 comma 3 CGS, introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);

considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 13, comma 1 lett. a), b) ed e) CGS, con efficacia esimente,

delibera

di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.

Ammenda di € 10.000,00 : alla Soc. **MILAN** per avere un suo sostenitore, al 40° del secondo tempo, sputato due volte all'indirizzo dell'allenatore della squadra avversaria, prima di essere bloccato dagli stewards; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all'art. 13, comma 1 lett. b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 3.000,00 : alla Soc. **GENOA** per avere suoi sostenitori, al 15° del secondo tempo, lanciato sul terreno di giuoco due monete; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all'art. 13, comma 1 lett. b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

b) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA

ZAZA Simone (Torino): per avere, al 28° del secondo tempo, rivolto all'Arbitro espressione ingiuriosa.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

BARELLA Nicolo (Cagliari): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

BIRASCHI Davide (Genoa): per avere volontariamente colpito il pallone con le mani, impedendo la segnatura di una rete.

PELLEGRINI Luca (Cagliari): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

CHIBSAH Yussif Raman (Frosinone): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

DIJKS Mitchell (Bologna): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

FARES Mohamed Salim (Spal): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione).

GABBIADINI Manolo (Sampdoria): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quinta sanzione).

PANDEV Goran (Genoa): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già diffidato (Quinta sanzione).

PISACANE Fabio (Cagliari): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

ROMERO ALCONCHEL Luis Alberto (Lazio): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

SANTANDER MERELES Federico Javier (Bologna): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA

AMMONIZIONE

TERZA SANZIONE

LERAGER Lukas Reiff (Genoa)

PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUATTORDICESIMA SANZIONE)

RINCON HERNANDEZ Tomas Eduardo (Torino)

AMMONIZIONE

DODICESIMA SANZIONE

VERETOUT Jordan Marcel (Fiorentina)

UNDICESIMA SANZIONE

CRISCITO Domenico (Genoa)

LINETTY Karol (Sampdoria)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (NONA SANZIONE)

CIANO Camillo (Frosinone)

OTTAVA SANZIONE

DZEKO Edin (Roma)

MISSIROLI Simone (Spal)

ROMERO Cristian (Genoa)

SENSI Stefano (Sassuolo)

SETTIMA SANZIONE

FARAGO Pancrazio Paolo (Cagliari)
FERRARI Gianmarco (Sassuolo)
SCOZZARELLA Matteo (Parma)
VECINO FALERO Matias (Internazionale)

SESTA SANZIONE

BENNACER Ismael (Empoli)
CAVACO CANCELO Joao Pedro (Juventus)
LAZZARI Manuel (Spal)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)

EKONG William Paul (Udinese)
PALOMINO Jose Luis (Atalanta)
PINTO VELOSO Miguel Luis (Genoa)
VESELI Frederic (Empoli)
VICARI Francesco (Spal)

TERZA SANZIONE

BERENGUER REMIRO Alejandro (Torino)
CUADRADO BELLO Juan Guillermo (Juventus)
D'ALESSANDRO Marco (Udinese)
NUNES JESUS Juan Guilherme (Roma)

SECONDA SANZIONE

DI MARCO Federico (Parma)
PADOIN Simone (Cagliari)
PAGANINI Luca (Frosinone)

PRIMA SANZIONE

DELL' ORCO Cristian (Empoli)
SOUZA ORESTES Romulo (Lazio)

PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO

AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 2.000,00 (SESTA SANZIONE)

PALACIO Rodrigo (Bologna): per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria.

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)

ZAPATA VALENCIA Cristian (Milan)

AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 2.000,00 (TERZA SANZIONE)

MATRI Alessandro (Sassuolo): per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria.

AMMONIZIONE

TERZA SANZIONE

FLOCCARI Sergio (Spal)

MUSSO Juan Agustin (Udinese)

AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 2.000,00 (PRIMA SANZIONE)

MURIEL FRUTO Luis Fernando (Fiorentina): per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria.

AMMENDA DI € 10.000,00

BERTOLACCI Andrea (Milan): per essersi reso responsabile di comportamento antisportivo nei confronti di un calciatore avversario nel parapiglia scatenatosi con diversi calciatori coinvolti al termine della gara; infrazione rilevata dai collaboratori della Procura Federale.

GABARRON GIL Patricio (Lazio): per essersi reso responsabile di comportamento antisportivo nei confronti di un calciatore avversario nel parapiglia scatenatosi con diversi calciatori coinvolti al termine della gara; infrazione rilevata dai collaboratori della Procura Federale.

KESSIE Franck Yannick (Milan): per essersi reso responsabile di comportamento antisportivo nei confronti di un calciatore avversario nel parapiglia scatenatosi con diversi calciatori coinvolti al termine della gara; infrazione rilevata dai collaboratori della Procura Federale.

MUSACCHIO Mateo Pablo (Milan): per essersi reso responsabile di comportamento antisportivo nei confronti di un calciatore avversario nel parapiglia scatenatosi con diversi calciatori coinvolti al termine della gara; infrazione rilevata dai collaboratori della Procura Federale.

RAMOS MARCHI Luiz Filipe (Lazio): per essersi reso responsabile di comportamento antisportivo nei confronti di un calciatore avversario nel parapiglia scatenatosi con diversi calciatori coinvolti al termine della gara; infrazione rilevata dai collaboratori della Procura Federale.

PEZZINI LEIVA Lucas (Lazio): per avere, al termine della gara uscendo dal recinto di giuoco, proferito parole offensive nei confronti dell'addetto stampa della squadra avversaria; infrazione rilevata dai collaboratori della Procura Federale.

c) ALLENATORI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA ED AMMENDA DI € 10.000,00

MAZZARRI Walter (Torino): per avere, al 33° del secondo tempo, contestato platealmente una decisione arbitrale rivolgendosi verso la propria tribuna assumendo un atteggiamento provocatorio e anche intimidatorio all'uscita dal recinto di giuoco; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale; recidivo.

AMMENDA DI € 10.000,00

INZAGHI Simone (Lazio): per avere, al 40° del secondo tempo, a seguito di una decisione arbitrale, contestato platealmente uscendo dall'area tecnica; recidivo.

AMMENDA DI € 3.000,00

NITTI Claudio (Torino): per essersi, al 44° del primo tempo, alzato dalla panchina aggiuntiva, contestando platealmente una decisione arbitrale urlando un'espressione irriguardosa; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale; recidivo.

d) DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 30 APRILE 2019

TARE Igli (Lazio): per avere, al termine della gara, nel tunnel che adduce agli spogliatoi, approcciato il Direttore di gara con fare minaccioso proferendo ripetutamente espressioni gravemente irriguardose.

Il Giudice Sportivo: *dott. Gerardo Mastrandrea*

" " "

Gli importi delle ammende comprese quelle irrogate ai tesserati di cui al presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.

PUBBLICATO IN MILANO IL 16 APRILE 2019

IL PRESIDENTE
Gaetano Miccichè